



## *Al Ministro dell'istruzione e del merito*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l’art. 50, secondo cui “*Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: [...] congiuntamente con il Ministero dell’università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) [...] fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione [...]*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2020, n. 166, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione*”;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante “*Istituzione del Servizio Nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché riordino dell’omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;

VISTA la legge 27 settembre 2007, n. 165, recante “*Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca*”;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “*Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*” e, in particolare, l’art. 11, comma 1, che prevede: “*Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione*”;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e in particolare l’art. 2, comma 4-undecies, che ridefinisce la struttura del sistema nazionale di valutazione di cui l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, nel seguito “Indire” costituiscono due delle tre componenti;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l’art. 19 con cui viene ripristinato l’Indire quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare senza soluzione di continuità con l’ANSAS;



## *Al Ministro dell'istruzione e del merito*

VISTO il d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, recante *“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”*;

VISTO il d.P.R. 21 luglio 2022, n. 96, con cui è stato decretato lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 88 della Costituzione;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 12 agosto 2022, n. 225, con cui è stato nominato il comitato di selezione ai fini della nomina del componente, di designazione governativa, del consiglio di amministrazione di Indire;

VISTO il d.P.R. 21 ottobre 2022, con cui il Prof. Giuseppe Valditara è stato nominato Ministro dell'istruzione;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145, e in particolare l'art. 6, comma 1, secondo cui *“Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati dagli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia del Governo [...] Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo e dai Ministri”*;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che, nell'apportare alcune modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

VISTO il d.P.R. 14 novembre 2022, con cui il Prof. Giuseppe Valditara è stato nominato Ministro dell'istruzione e del merito;

ACQUISITO il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato in data 23 gennaio 2023;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca del citato decreto del Ministro dell'istruzione 12 agosto 2022, n. 225, nonché di ogni atto posto in essere dal Comitato ivi nominato;

RITENUTO di dover procedere, al contempo, alla nomina di un nuovo Comitato di selezione ai sensi del citato art. 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 e alla definizione di nuovi criteri ed indirizzi;

RITENUTO, inoltre, di definire termini acceleratori per la procedura di selezione in argomento al fine di ripristinare al più presto la completa composizione dell'organo;



## *Il Ministro dell'istruzione e del merito*

VISTO lo statuto di Indire;

### DECRETA

#### Articolo 1 (Comitato di selezione)

Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 31 dicembre 2009, n. 213, ai fini della nomina del componente di designazione governativa del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), è nominato il Comitato di selezione nella seguente composizione:

- Giovanni BETTA, professore ordinario di Misure elettriche ed elettroniche presso l'Università di Cassino e del Lazio meridionale, già Rettore della medesima Università – Coordinatore;
- Clelia BUCCICO, professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;
- Pierpaolo D'URSO, professore ordinario di Statistica presso Sapienza Università di Roma.

#### Articolo 2 (Criteri ed indirizzi per il Comitato di selezione)

1. Il Comitato di selezione, nel seguito “Comitato”, entro 10 giorni dall'insediamento, fissa con avviso pubblico i requisiti, le modalità e il termine per la presentazione delle candidature. L'avviso richiama i criteri specifici previsti dallo statuto dell'ente per il profilo da nominare e le cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
2. Le sedute del Comitato, convocate dal Coordinatore, possono svolgersi anche in modalità telematica. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dall'Ufficio I della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale d'istruzione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
3. Il Comitato conclude i lavori entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, proponendo al Ministro, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs n. 213 del 2009, la rosa dei candidati, con giudizi individuali motivati e senza graduatoria. Il predetto termine è prorogabile con provvedimento del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, su istanza motivata del Coordinatore.
4. Nella formazione della rosa di cui al comma precedente, il Comitato garantisce che il profilo di ciascun candidato, ivi inserito, risponda a criteri di elevata qualificazione tecnico-scientifica, attestata da particolari competenze ed esperienze professionali anche in ambito gestionale.
5. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese di missione sostenute per la partecipazione alle sedute, che graveranno sul capitolo di spesa n. 1396 pg 10 della citata direzione generale nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.



*Il Ministro dell'istruzione e del merito*

Articolo 3  
(Revoca)

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 145 del 2002 di cui in premessa, è conseguentemente revocato il d.m. 12 agosto 2022, n. 225 con effetto immediato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO  
*Prof. Giuseppe Valditara*